



CITTÀ DI MONCALIERI

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1

Il Patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale per riconoscere e sostenere manifestazioni o iniziative promosse da Associazioni ed Enti vari operanti sul territorio.

Art. 2

La manifestazione o l'iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al patrocinio quando non ha fini di lucro e:

- contribuisce alla crescita democratica della comunità favorendone la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- è finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- risponde alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- è strettamente legata alle tradizioni locali;
- ha carattere nazionale o internazionale;
- è organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali (Teatro Stabile – Teatro Regio, ecc...) e sportivi (CONI);

Art. 3

Il Patrocinio comporta:

- il riconoscimento della manifestazione o iniziativa;
- l'eventuale erogazione di un contributo finanziario;
- l'utilizzo gratuito delle strutture comunali (Teatro Matteotti, Sala Primo Levi, Auditorium scolastici, impianti sportivi e altri locali);
- l'eventuale utilizzo del Centro Stampa Comunale;
- l'eventuale utilizzo delle attrezzature disponibili.

Art. 4

Per ottenere il Patrocinio, l'Associazione o Ente richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune indicativamente tre mesi prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa con allegato il programma dettagliato, ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor.

La Giunta Comunale provvederà a deliberare in merito, al massimo entro un mese dal ricevimento della domanda.

Delle decisioni adottate verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

L'Amministrazione Comunale provvede a verificare i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito, da presentare entro il tempo massimo di due mesi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e un motivato giudizio negativo espresso dalla Giunta Comunale comporterà il non riconoscimento del patrocinio per successive analoghe iniziative.

Art. 5

Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Città di Moncalieri" in alto a sinistra o al centro.

La bozza di detto materiale deve essere preventivamente visionata e vistata dall'assessorato competente prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

Art. 6

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citata la Città di Moncalieri.

Art. 7

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevono finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e imprese private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purchè la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 18/3/1994 esecutiva a sensi di legge dal 30/4/1994;
- entrato in vigore il 26/5/1994 dopo la ripubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.